

Verbale di Accordo  
in materia di part-time  
del giorno 21 giugno 2018

tra  
Agenzia delle entrate - Riscossione  
e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che

- in data 28 marzo 2018, le Parti hanno sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo Aziendale, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2020, con il quale sono state rinnovate le precedenti ipotesi di Accordo del 24 gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014;
- con specifico riferimento alla disciplina del lavoro a tempo parziale, con la stipula del predetto Verbale di Accordo, le Parti si erano impegnate ad incontrarsi entro 90 giorni per la sottoscrizione di un nuovo Protocollo, quale parte integrante dell'Accordo di rinnovo del CIA del 28 marzo 2018.

**Ciò premesso le Parti**

- nel concordare che l'applicazione dell'istituto del part time costituisce uno strumento funzionale fondamentale volto all'accrescimento della flessibilità lavorativa nell'ottica della conciliazione e del contemperamento delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Ente con i tempi di vita e lavoro dei lavoratori/lavoratrici

**convengono e stipulano quanto segue**

1. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale sono applicabili tutte le disposizioni di quanto previsto, tempo per tempo, dalla contrattazione integrativa per i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Ai fini della corresponsione dei premi di anzianità, così come disciplinati nell'art. 16 del CIA 24/1/2014 e art. 15 CIA 6/2/2014, non modificati

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

dall'Accordo di rinnovo del 28/3/2018, i periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati utili per intero mentre gli importi dei suddetti premi vengono ridotti in proporzione all'effettiva attività lavorativa prestata.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si applica anche ai quadri direttivi - con gli adattamenti necessari a contemperare le caratteristiche del rapporto part-time con la flessibilità della prestazione lavorativa dei quadri direttivi stessi.
3. Preso atto che la durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale può essere compresa fra le 15 e 32.30 minuti, con distribuzione sia orizzontale, sia verticale, sia misto, sia periodale secondo le richieste dei lavoratori e tenendo conto delle esigenze di servizio le parti convengono quanto segue:

Le previsioni stabilite in materia di flessibilità dell'orario di lavoro in entrata si applicheranno ai rapporti di lavoro part time con le stesse modalità tempo per tempo vigenti per i lavoratori a tempo pieno. L'inizio dell'orario di lavoro, al di là delle specificità eventualmente concordate con i medesimi lavoratori decorrerà dalle ore 08.00; conseguentemente la flessibilità applicata non potrà comportare un orario di ingresso oltre le ore 9.00. Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time con inizio dell'orario di lavoro dalle ore 9.00 in poi, sarà concessa una elasticità massima di 15 minuti con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Viene precisato infine che, nel caso in cui il recupero della suddetta flessibilità comporti una presenza lavorativa giornaliera superiore alle 6 ore, si dovrà osservare l'intervallo per la consumazione del pasto.

Le richieste di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno accolte dall'Ente nel limite massimo del 22% del personale delle aree professionali e dei quadri direttivi in servizio a tempo pieno.

Nella percentuale del 22% non sono computate le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti titolari di permessi di cui alla Legge n. 104/1992 o riconosciuti invalidi civili ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971.

Le richieste di cui sopra troveranno accoglimento nel rispetto delle esigenze

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

*[Handwritten signatures]*  
 organizzative dell'Ente.

Sono valutate in via prioritaria rispetto a tutte le altre:

- Le richieste di trasformazione per motivi di salute, comprovate da idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche/private convenzionate, ovvero dal medico specialista, attestante la necessità di una adibizione temporaneamente ridotta alla prestazione lavorativa in relazione a una grave patologia in corso;
- le richieste di trasformazione presentate da portatori di gravi handicap ai sensi della Legge 104/1992 o riconosciuti invalidi civili ai sensi dell'art. 13 della Legge n.118/1971.
- le richieste presentate dalle lavoratrici in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del d.lgs 80/2015 (donne vittime di violenza)

Ai fini dell'accoglimento delle richieste viene formata, con cadenza annuale, una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi attribuibili in relazione alle sotto indicate motivazioni.

1) Assistenza ai figli o al coniuge:

- a) Per il primo figlio di età:
- fino al compimento dei 3 anni punti 7
  - oltre 3 anni e fino al compimento di 14 anni punti 5
- b) Per ogni ulteriore figlio di età:
- fino al compimento dei 3 anni punti 6
  - oltre 3 anni e fino al compimento di 14 anni punti 4
- c) Per ogni figlio e per il coniuge/ convivente con gravi situazioni di salute non di carattere temporaneo comprovate da idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche/private

FABI

*[Handwritten signature]*

FIRST

*[Handwritten signature]*

F/SAC

*[Handwritten signature]*

UILCA

*[Handwritten signature]*

convenzionate, ovvero dal medico specialista punti 20

d) Per ogni figlio e per il coniuge/convivente tossicodipendente: punti 20

e) Figli senza un genitore:

in caso di vedovanza, separazione, divorzio o monogenitorialità, attribuzione di punti 4 da aggiungere alla sommatoria dei punteggi assegnati in relazione all'età e al numero dei figli, purchè conviventi.

f) con riferimento alla L. 170/2010 in presenza di figli con DSA da aggiungere alla sommatoria dei punteggi assegnati in relazione all'età e al numero dei figli, purchè conviventi : punti 4

2) Assistenza a genitori, fratelli, sorelle, suoceri:

In presenza di situazioni di malattia, comprovate dalla medesima idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture sanitarie di cui al precedente paragrafo 2), ovvero dal medico specialista, attestante la non autosufficienza, anche temporanea, dei congiunti che in ogni caso devono risiedere in località prossima a quella del richiedente:

per ogni congiunto gravemente ammalato: punti 5 (raddoppiabili se conviventi)

3) Lavoratori studenti che svolgono attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art.6 della Legge 266/91 e s.m.i.:

punti 3

4) Motivi personali:

punti 1

5) Anzianità di servizio

per ogni anno intero di servizio o frazione superiore a 6 mesi. punti 0,20

In caso di parità di punteggio viene data precedenza alle richieste escluse da precedenti graduatorie, in caso di ulteriore parità prevale la maggiore età del richiedente.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi del presente articolo l'età dei figli viene considerata al momento della formazione della graduatoria.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale vengono esaminate secondo l'ordine di graduatoria.

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

4. Al fine di adottare nella gestione dei part time criteri di maggiore razionalità e semplificazione, le nuove richieste intervenute nonché le proroghe eventualmente accolte in corso d'anno, avranno scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo. La Direzione Risorse Umane fornirà risposta alle richieste sottoposte alla sua valutazione entro 30 giorni dalla presentazione.

5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale adibito allo sportello deve essere concesso il medesimo tempo per l'effettuazione delle chiusure contabili stabilito dal contratto collettivo nazionale per il personale a tempo pieno

#### 6. Durata

Le richieste di trasformazioni di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale potranno avere una durata non inferiore a 1 anno (salvo richiesta di part-time periodale) ovvero a tempo indeterminato.

#### 7. Banca delle ore

Le prestazioni supplementari o straordinarie eventualmente effettuate - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto - dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della "banca delle ore", nel rispetto delle stesse modalità in uso per il personale a tempo pieno.

#### 8. Principio di non discriminazione

La prestazione di lavoro a tempo parziale - in relazione a quanto previsto dall'art.29, comma 24, del CCNL 9 aprile 2008 - non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro e, in particolare, ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.

#### 9. Formazione

Le ore di formazione retribuita di cui all'art. 70 del CCNL 9 aprile 2008 che, per esigenze legate alla tempistica e/o ai contenuti dei corsi, cadano fuori dal normale orario di lavoro del dipendente a tempo parziale saranno recuperate attraverso permessi retribuiti.

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

*per info*  
*Per Jany*  
*18*

10. Norme finali

L'Azienda e le OO.SS. firmatarie si impegnano ad incontrarsi, su istanza di una delle Parti, per una verifica congiunta in merito all'applicazione delle norme sopra esposte.

Per quanto non specificamente normato nel presente Verbale si farà riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2015, agli accordi di rinnovo del CCNL e CIA del 28/3/2018.

Agenzia delle entrate-Riscossione

*Le Piaz*  
*Furum*  
*Sup. Beni*  
*Porte*  
*170*

FABI

*[Handwritten signature for FABI]*

FIRST

*[Handwritten signature for FIRST]*

FISAC

*[Handwritten signature for FISAC]*

UILCA

*[Handwritten signature for UILCA]*